



## **Titolo**

Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – termine di conclusione delle indagini – art. 123 CGS – perentorietà – ratio

## **Descrizione**

Il termine previsto dall'art. 123, primo comma, del CGS, al pari di tutti i termini previsti dal Codice, deve ritenersi perentori, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, come stabilito in modo inequivoco dall'art. 44, comma 6, CGS. Il principio, già contenuto nel Codice previgente, risulta da ultimo confermato anche con riferimento all'art. 123 CGS dalla decisione della Corte federale a Sezioni Unite n. 73 del 2019, ove si ribadisce che l'inosservanza dei termini di cui agli artt. 123 e 125 CGS determina l'improcedibilità dell'azione disciplinare e che, per quanto concerne, in particolare, la prima disposizione, l'adempimento necessario per evitare l'improcedibilità, indicato con una espressione univoca, è dato dalla comunicazione "all'interessato". Come da ultimo ribadito dalle menzionate SS.UU., l'osservanza dei termini nel procedimento disciplinare è *espressione di un generale diritto punitivo (al quale appartiene il sottosistema del diritto disciplinare della giustizia sportiva), secondo il quale l'esercizio dell'azione di responsabilità deve essere sottoposto ad un limite temporale onde evitare che il soggetto che la subisce sia chiamato a rispondere della sua condotta e ad esercitare un diritto di difesa dopo un eccessivo lasso di tempo*". Al fine di ritenere assolto, nel termine di decadenza, l'onere di comunicazione in questione si legge nella medesima decisione - non è necessaria la prova che l'atto abbia raggiunto la sfera di conoscibilità del destinatario ma è sufficiente la prova del tempestivo invio dell'atto medesimo da parte della Procura.

## **Stagione Sportiva**

2019-2020

## **Numero**

n. 91/CFA/2019-2020/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Palmieri

## **Riferimenti normativi**

art. 123 CGS; art. 44, comma 6, CGS; art. 125 CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 091 CFA del 17 luglio 2020 (Procura Federale Interregionale/F.C. Pavia 1911 SSD a r.l. - Giuseppe Nucera)**